

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Oggetto: Modifica dell'art.3 del Disciplinare attuativo del Programma speciale Short-term Mobility

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 8 giugno 2005, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 77/2005 - Verb. 20

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, di seguito “Regolamento di organizzazione e funzionamento”;
- vista la relazione predisposta dal Dirigente del Servizio I - Paesi industrializzati - Organismi Internazionali del Dipartimento per le Attività Internazionali, prot. n. 0027314 del 16 maggio 2005;
- vista la delibera n. 30/2004 del 3 novembre 2004 avente per oggetto “Programma speciale per la mobilità di breve durata Short-term mobility – anno 2005”;
- visto l'art. 3 del Disciplinare attuativo del Programma, allegato alla suddetta delibera, in cui, tra le altre cose, sono definite le categorie professionali degli studiosi italiani e stranieri che possono presentare la domanda di partecipazione al Programma;
- considerato che il disciplinare pur avendo la finalità di consentire brevi soggiorni di ricerca all'estero tra gli altri a ricercatori del CNR (articolo1) all'articolo 3 categoria A fa riferimento in via generale a “ricercatori italiani” appartenenti ad istituti del CNR;
- ritenuto opportuno chiarire che sono in possesso dei requisiti soggettivi i dipendenti del CNR a prescindere dalla nazionalità;
- sentita la proposta del Presidente di apportare una modifica al Disciplinare attuativo del Programma ai fini di consentire la partecipazione degli studiosi di nazionalità straniera operanti in Italia al Programma speciale Short-term Mobility;
- ritenuta la necessità di provvedere;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

- dopo l'ultimo periodo della "Categoria A" dell'art. 3 del Disciplinare attuativo del Programma speciale Short-term Mobility, è inserito il seguente : " Rientrano nella categoria A i soggetti che avendone i requisiti siano assunti presso il CNR a prescindere dalla nazionalità.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO